

(N. 34)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per il Tesoro e *ad interim* per il Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1948

Servizi di consegnatario—cassiere presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza.

ONOREVOLI SENATORI. — In seguito alla ripartizione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in due Direzioni generali (decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883) si rende necessario regolare il funzionamento del servizio di economato per le due Direzioni generali derivate dalla anzidetta ripartizione.

Data la caratteristica dell'autonomia delle due Direzioni generali si ravvisa anzitutto la necessità che presso ciascuna di esse sia istituito il servizio di economato, già accentrato presso l'antica Direzione generale unica.

Circa le funzioni di economo-cassiere di detta Direzione generale unica vigeva la disposizione dell'articolo 8 del Regolamento 23 marzo 1919, n. 1058 (che si riferiva precisamente alla precedente amministrazione generale), disposizione che peraltro concerneva soltanto l'attribuzione dell'incarico di *economocassiere*.

Una disciplina formale del servizio relativo non si è mai avuta. In pratica si è ultimamente

applicato, con opportuni adattamenti, ma anche con non poche incertezze e anomalie, il Regolamento 20 ottobre 1924, n. 1796, per le gestioni affidate ai *consegnatari-cassieri* delle amministrazioni centrali, Regolamento che in realtà non considera le particolari funzioni del consegnatario-cassiere di una amministrazione autonoma.

Ciò posto, si ritiene opportuno regolare ora la materia fondendo, innanzi tutto, la norma del succitato articolo 8 del Regolamento 23 marzo 1919, n. 1058, quanto alla designazione dei funzionari da incaricare del servizio (e da chiamarsi, più appropriatamente, appunto *consegnatari-cassieri* invece che *economocassieri*) con le norme corrispondenti del Regolamento 20 ottobre 1924, n. 1796.

Quest'ultimo regolamento — di cui molte altre norme in effetti si confanno alla gestione del servizio che ne interessa — va poi genericamente esteso alla gestione stessa, salvo, beninteso, a precisare gli adattamenti con cui tale estensione va applicata per porre le norme stesse in armonia con le caratteristiche del-

l'autonomia delle due Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Nell'articolo 1 di detto schema si istituisce il servizio di consegnatario-cassiere presso ciascuna delle due Direzioni generali e si estende alle gestioni relative il succitato regolamento 20 ottobre 1924, n. 1796, escludendo — in considerazione dell'anzidetta autonomia delle Direzioni generali stesse — l'ingerenza della Ragioneria generale e del Provveditorato generale dello Stato e facendo salve le disposizioni particolari di cui agli articoli seguenti.

Nell'articolo 2 si indicano i funzionari ai quali può essere conferito l'incarico di conse-

gnatario-cassiere, considerando — per mantenere il disposto dell'articolo 8 del Regolamento 23 marzo 1919, n. 1057 — anche i funzionari della carriera d'ordine del Ministero del Tesoro, non ammessi invece — per le funzioni di consegnatario-cassiere *titolare* — dalle norme concernenti la gestione dei consegnatari-cassieri delle altre Amministrazioni centrali.

Nell'articolo 3, infine, si stabilisce la competenza dei direttori generali per il conferimento degli incarichi, per la designazione del direttore capo divisione che deve esercitare la vigilanza delle gestioni dei consegnatari-cassieri, e si precisano talune altre secondarie particolarità in materia.

DISEGNO DI LEGGE

(*Omissis*)

Art. 1.

Ai servizi di economato della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e della Direzione generale degli Istituti di previdenza provvedono due distinti consegnatari-cassieri.

Alla gestione dei detti consegnatari-cassieri sono estese, in quanto applicabili, le norme del regolamento 20 ottobre 1924, n. 1796 per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali con le successive modificazioni ed integrazioni, eccettuate comunque le disposizioni concernenti l'ingegneria della Ragioneria Generale e del Provveditorato Generale dello Stato e salvo le disposizioni particolari di cui ai seguenti articoli 2 e 3.

Art. 2.

Le funzioni di consegnatario-cassiere per ciascuna delle Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al IX delle carriere amministra-

tive o d'ordine del Ministero del Tesoro ovvero delle carriere di concetto o d'ordine della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 3.

Gli incarichi per le funzioni di consegnatario-cassiere di cui all'articolo precedente vengono conferiti, per un periodo di tre anni, con determinazione dei rispettivi Direttori generali, dai quali i consegnatari-cassieri, per tutto quanto riguarda le funzioni stesse, direttamente ed esclusivamente dipendono.

Tali determinazioni devono essere sottoposte al visto della Corte dei Conti.

Al conferimento degli incarichi di cui innanzi viene provveduto previo assenso della Direzione generale degli Affari generali e del personale del Ministero del Tesoro se si tratti di funzionari della carriera amministrativa o d'ordine del Ministero stesso e previo assenso della Ragioneria generale dello Stato se si tratti di funzionari delle carriere di concetto o d'ordine della Ragioneria generale stessa.

I Direttori generali designano rispettivamente un direttore capo divisione che eserciti la vigilanza sui consegnatari-cassieri ai sensi del regolamento citato nel precedente articolo 1. La vigilanza contabile e le verifiche di Cassa sono affidate alla competente Ragioneria centrale.